

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania


DELIBERAZIONE N. 287 del 14 MAR. 2025

OGGETTO: Adozione dell'Atto di Disciplina in materia di funzioni tecniche ed amministrative dei dipendenti dell'A.r.n.a.s. "Garibaldi" di Catania.

Proposta n. _____ del _____

SETTORE PROPONENTE

L'istruttore



Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Responsabile

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, dr. Giuseppe Giammanco,
nominato con Decreto Presidenziale n. 321/Serv 1°/S.G./2024, con l'assistenza del Segretario,
dott. Dott. Luca Fallica ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che con deliberazione n. 395 del 02.10.2024 è stato approvato il Regolamento aziendale concernente gli incentivi per le funzioni tecniche ed amministrative relativi agli appalti per lavori, servizi e forniture, svolte dai dipendenti dell'Azienda Ospedaliera (A.r.n.a.s.) Garibaldi di Catania, a decorrere dalla data di piena efficacia del D. Lgs. 36/2023;

Precisato che attraverso la suddetta normativa, D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023, il Legislatore ha approvato il nuovo *"Codice dei Contratti Pubblici"* in attuazione dell'articolo 1 della L. n. 78 del 21.06.2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici ;

- **che**, in particolare, l'art. 45 del suddetto Decreto, disciplina gli incentivi alle funzioni tecniche svolte dal personale interno degli enti pubblici, ivi comprese le aziende del s.s.n., precisando che *"Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 [del medesimo Codice] sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture..." e che " Le stazioni appaltanti...destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10... in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti";*

Considerato che l'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata, nella prospettiva normativa, da una parte, alla valorizzazione delle professionalità interne e, dall'altra, al conseguimento dei risparmi di spesa derivanti dal mancato ricorso a tecnici esterni, incentivandosi con ciò l'efficienza e l'efficacia delle attività finalizzate all'affidamento ed all'esecuzione dei lavori e/o all'acquisto di beni e servizi, nei tempi previsti dai rispettivi progetti;

Che con D. Lgs 209 del 31.12.2024 il Legislatore ha dettato disposizioni correttive ed integrative del Codice di cui sopra, alla luce delle quali è ritenuto opportuno, anche in ragione delle intervenute modifiche, rivedere il contenuto del Regolamento di cui alla citata deliberazione sostituendo lo stesso con un Atto di Disciplina a contenuto generale, invocato dalle più recenti indicazioni dottrinarie, che potrà applicarsi alle procedure di gara, per lavori, servizi e forniture, avviate dal 1 gennaio 2025;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi descritti in premessa, qui da intendersi ripetuti e trascritti

- **Trasmettere** il nuovo Provvedimento alle UU.OO. amministrative interessate a qualunque titolo;
- **Precisare** che l'odierno provvedimento è adottato in sostituzione, a partire dal 1 gennaio di quest'anno, del precedente Regolamento di cui alla deliberazione 395 del 2 ottobre 2024;
- **Provvedere** alla pubblicazione dell'Atto di Disciplina, in uno alla presente deliberazione, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito aziendale, a cura del Responsabile per la Trasparenza;
- **Trasmettere** i documenti in questione alle sigle sindacali maggiormente rappresentative per il tramite del Referente per le relazioni sindacali;
- **Stabilire** che l'odierno Atto di Disciplina troverà applicazione per tutte le procedure d'appalto, in essere, adottate a partire dal 1 gennaio 2025;
- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ex L.R. 30/93.

Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(dr. Mauro Sapienza)



Il Direttore Generale
(dr. Giuseppe Giammanco)



Il Segretario

Dott. Luca Fallica



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____
al _____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e
contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine


IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI
TECNICHE - art. 45 del Decreto Legislativo 36/2023 Integrato e Modificato dal D.
Lgs 209/2024.**

- ATTO DI DISCIPLINA GENERALE -

Premesse

- Il D. Lgs n. 209 del 31.12.2014 ha recentemente dettato *“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*. Tali disposizioni forniscono spunto per la modifica del Regolamento adottato dall’Azienda, giusta deliberazione n. 395 del 02.10.2024, per la ridefinizione dei criteri e delle modalità di attribuzione degli incentivi in favore del personale che svolge funzioni tecniche nell’ambito delle procedure di appalto per lavori, servizi e forniture, giusta art. 45 del d. lgs. 36/2023 (Codice degli appalti);
- Ai sensi della norma citata (art. 45, comma 2), come modificata ed integrata dalle richiamate disposizioni correttive (ex D. Lgs 209/2024), *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10... in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale”*;
- Evidenziata la prevista facoltà di individuare diverse modalità di retribuzione delle funzioni tecniche di cui si discute, nel rispetto dei criteri applicativi desumibili anche dalla Giurisprudenza maggioritaria, l’Azienda intende valorizzare, fra l’altro, il principio del risultato come stabilito dall’art. 1, c. 4 del d. lgs 36/2023, a mente del quale tale principio *“... costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione,*



1





affidamento ed esecuzione dei contratti; b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”;

- In relazione a tutto quanto precede, il presente Atto, a valenza generale, individua i criteri, le modalità ed i termini per il riconoscimento a favore del personale delle risorse previste dalle norme citate, come recepite in Sicilia con L. R. 12 / 2023.

CAPO 1 - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di Applicazione. Procedure di Affidamento – Oneri per le Attività Tecniche. Divieti.

1. Il presente Documento definisce le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alla retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’A.r.n.a.s. impegnati nella progettazione, affidamento e/o gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture.
2. Gli oneri per le attività tecniche, meglio qualificate nel comma 2 dell’art. 45 del d. lgs 36/2023, (d’ora in avanti indicato anche solo come “Codice”), sono a carico degli stanziamenti previsti per le *“singole procedure di affidamento di lavori servizi e forniture”*.
3. La disciplina dell’incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione.
4. Le funzioni / attività tecniche oggetto di incentivo sono **tassativamente** quelle descritte dall’allegato I.10 al Codice.
5. L’odierna disciplina non sarà applicabile qualora siano in essere contratti o convenzioni che stabiliscono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti.
6. Gli incentivi oggetto del presente atto escludono ogni altro beneficio di natura economica, eventualmente erogabili per lo stesso titolo. Il responsabile del settore, nel caso in cui, ad esempio, si richieda il pagamento di lavoro straordinario, previamente autorizzato, avrà cura di attestare che l’attività da remunerare non afferisca a procedure per cui il dipendente usufruisce degli incentivi di cui all’art. 45 del Codice.
7. Ogni richiamo al Codice dei Contratti pubblici, integrato e modificato dalle disposizioni

 2 

correttive di cui al D. Lgs 209/2024 (d'ora in avanti indicato anche come "Correttivo"), si intende implicitamente esteso alle correlate linee guida emanate dall'Anac ed ai decreti ministeriali di attuazione.


8. Sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 4 del Codice in merito all'interpretazione ed applicazione delle norme ivi contenute, anche le previsioni di questo Documento saranno interpretate ed applicate alla luce dei principi di "Risultato" e di "Fiducia" di cui agli artt. 1 e 2 dello stesso Codice.

9. L'interesse del personale agli incentivi di cui si discute rimane espressamente subordinato al principio fondamentale del rispetto dell'equilibrio del bilancio aziendale, alla luce del quale l'Azienda potrà discrezionalmente individuare altre modalità di retribuzione delle funzioni, come per legge.




Art. 2 - Costituzione e Quantificazione degli Incentivi per Attività Tecniche.

1. La misura complessiva dell'incentivo, in linea di principio, è costituita da una somma non superiore al 2% calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, iva esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.
2. Gli incentivi oggetto del presente Atto, per le procedure svolte in ambito aziendale, sono modulati esclusivamente sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara senza considerare eventuali opzioni o rinnovi o proroghe previsti in relazione al contratto da aggiudicare.
3. L'importo degli incentivi in questione - da ricomprendere obbligatoriamente nel quadro economico della procedura - si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresa la quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, nonché l'IRAP. La misura di detto importo è definita in base alla graduazione descritta nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
4. La percentuale di incentivo prevista in relazione alle singole attività e/o prestazioni è da intendere quale misura massima erogabile, fermo restando che la quota percentuale eventualmente non assegnata per l'intero andrà ad incrementare la quota prevista dal successivo articolo 8, ovvero, a discrezione dell'Azienda, potrà costituire risparmio di spesa.



3



5. Con riferimento alle forme di eventuale partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 3 - Destinatari

1. Ai sensi dell'art. 45 del Codice, l'ammontare delle risorse determinate come previsto dal precedente art. 2 è destinato:
- 1.1. per una quota fino all'80%, al personale che svolge le attività tecniche descritte nell'allegato I.10 del Codice, nonché ai loro collaboratori.
- 1.2. la restante quota, pari al 20%, alle finalità di cui al successivo art. 8, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementata ai sensi delle successive disposizioni.
2. Sono destinatari della suddetta quota, in particolare, i dipendenti, anche a tempo determinato, che risultino **formalmente incaricati** delle seguenti attività tecniche:
- a. *programmazione della spesa per investimenti;*
 - b. *mansioni del Responsabile unico del progetto – RUP;*
 - c. *collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico - amministrativa dell'intervento);*
 - d. *redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;*
 - e. *redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;*
 - f. *redazione del progetto esecutivo;*
 - g. *coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;*
 - h. *verifica del progetto ai fini della sua validazione;*
 - i. *predisposizione dei documenti di gara;*
 - j. *direzione dei lavori;*
 - k. *ufficio di direzione dei lavori (Direttore/i operativo /i, ispettore/i di cantiere);*
 - l. *coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;*
 - m. *direzione dell'esecuzione;*
 - n. *collaboratori del direttore dell'esecuzione;*
 - o. *coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;*
 - p. *collaudo tecnico-amministrativo;*
 - q. *regolare esecuzione;*




- r. *verifica di conformità;*
- s. *collaudo statico (ove necessario);*
- t. *coordinamento flussi informativi*


3. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, non è consentito individuare più persone fisiche titolari del medesimo incarico. L'estensione delle attività in appalto può giustificare la costituzione di uffici articolati, composti dal RUP e da uno o più responsabili di fase e/o dal DEC e da uno o più direttori operativi.

Art. 4 - Gruppo di Lavoro. Conferimento degli Incarichi.

1. La stazione appaltante - richiamato il principio dell'obbligatorietà dello "Ufficio" - affida le funzioni di R.U.P., prioritariamente, ai dirigenti in servizio presso il Settore competente. Le stesse funzioni, tenuto conto dei carichi di lavoro dei citati dirigenti, possono anche essere affidate a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti e delle competenze descritti all'art. 5 dell'allegato I.2 del Codice, nel rispetto dei rispettivi inquadramenti e delle relative mansioni.
2. Ai sensi della vigente normativa, su proposta adeguatamente motivata del responsabile del Settore competente, la stazione appaltante potrà individuare quale RUP anche dipendenti che non abbiano il pieno possesso dei suddetti requisiti. In tal caso, al fine di supportare il Responsabile Unico nello svolgimento delle pertinenti attività, potrà essere individuato altro dipendente munito dei requisiti carenti in capo al RUP o, in ultima ipotesi, anche un soggetto esterno aventi le competenze e/o i requisiti richiesti dal Codice e dall'odierno Atto di Disciplina.
3. Al ricorrere della fattispecie descritta al comma precedente, l'incentivo per le funzioni sarà suddiviso in parti uguali tra il Rup ed il funzionario o il soggetto esterno di supporto.
4. Salva la facoltà di delega del potere di nomina, l'Azienda, su proposta del Capo Settore competente, individua con apposito provvedimento il Responsabile Unico del Progetto e la struttura tecnico amministrativa o "Gruppo di Lavoro" destinatari dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati e degli eventuali, rispettivi, collaboratori. In relazione alle attività conferite ad ogni componente il Gruppo di Lavoro sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio a disposizioni normative o ai documenti della procedura.




5



5. Con riferimento al comma precedente, per collaboratori s'intendono coloro che, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
6. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili dovrà uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto e dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni, normative e/o regolamentari.
7. I dipendenti individuati quali componenti il Gruppo di Lavoro assumono la responsabilità dei sub procedimenti e delle attività assegnate purchè in possesso dei requisiti e delle competenze previsti.
8. Eventuali modifiche alla composizione del Gruppo potranno essere apportate dal soggetto competente dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
9. La suddivisione dell'incentivo all'interno del Gruppo dovrà essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti, secondo le percentuali di ripartizione indicate nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
10. Non potranno essere assegnati incarichi comportanti incentivi tecnici a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 5 - Limite Soggettivo agli Incentivi

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, a prescindere dalla data di pagamento non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente, giusta art. 45, c. 4, del Codice.





6

2. Nel rispetto del divieto di sovraincentivazione, nel calcolo relativo al raggiungimento del tetto di cui al comma 1 si dovrà tenere conto anche dell'incentivo corrisposto ai singoli dipendenti nell'ambito dell'ordinario Ciclo di Gestione della Performance.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
4. Per trattamento annuo lordo di cui al comma 1 si intende: **A)** per il personale del **comparto**, quello di cui all'art. 92 comma 1 lett. a) e lett. b) sub e) di cui al CCNL di area 2 novembre 2022; **B)** per il personale della **dirigenza PTA**, quello di cui all'art. 86, lett. a), e lett. b) 1° e 2° capo del CCNL 17.12.2020 (richiamato dal CCNL del 17.07.2024; **C)** per il personale della **dirigenza Medico-Sanitaria**, quello di cui all'art. 60, c. 1 lett. a), e lett. b) 1° e 2° capo del CCNL del 23.01.2024. Per tutto il personale non si considera il trattamento derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.
5. L'incentivo eccedente il limite previsto, e non corrisposto, andrà ad incrementare le risorse di cui al successivo art. 8.
6. I dipendenti responsabili delle attività incentivabili che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che svolgono l'attività assegnata senza la dovuta diligenza perdono il diritto agli incentivi.

Art. 6 - Esclusione dalla Disciplina dell'Incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al Regolamento:
 - a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b. i lavori, le forniture ed i servizi di importo inferiore a € 40.000;
 - c. gli acquisti di beni e servizi ove non sia individuato il Direttore dell'Esecuzione del contratto;
 - d. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice, a termini degli artt. 13, 56 e 61 dello stesso;



7 


- e. i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente);
- f. le procedure di affidamento effettuate tramite strumenti di acquisizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. cc) dell'Allegato I.1 del Codice dei contratti, che non richiedono apertura del confronto competitivo, fatta eccezione per le ipotesi previste dal successivo art. 7, c. 3, del presente documento;
2. Come anticipato in premessa ed all'art. 1, è fatta salva la facoltà dell'Azienda di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso, l'incentivazione di cui al presente Atto non si applica essendo esclusa qualunque tipo di sovraincentivazione.

Art. 7 - Centrali di Committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza o da soggetti aggregatori, ai dipendenti della stessa è destinata una quota incentivante non superiore al 20% dell'incentivo previsto e determinato sulla base del presente documento.
2. La quota di cui al comma 1 è assegnata dall'Azienda su richiesta della Centrale o soggetto aggregatore che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'allegato I.10 del codice. La quota assegnata alla Centrale - comprensiva delle due componenti: incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20% - è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni saranno state così trasferite.
3. Per le gare centralizzate, espletate da Consip, dalla CUC regionale, da eventuali e/o diverse centrali di committenza e/o soggetti aggregatori, l'incentivo in favore del personale - calcolato sulla base della "quota di aggiudicazione" di pertinenza dell'Azienda - si applica limitatamente alla fase di esecuzione.

Art. 8 - Quota 20 per Cento.

1. La quota di cui al precedente art. 3, c.1, 1.2, è incrementata da:



- quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 5 del presente Atto;
- quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente di cui al successivo art. 17;
- quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a soggetti esterni all'ente;
- la quota parte delle percentuali di incentivo non assegnate nella misura massima prevista.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Azienda, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;


3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, e precisamente:

- per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;
- per l'acquisto di dotazioni hardware e software per lo svolgimento delle funzioni tecniche.

CAPO II - INCENTIVI PER LAVORI

Art. 9 - Graduazione Complessiva dell'Incentivo

1. La percentuale massima della misura incentivante indicata dall'art. 45 del Codice, come articolata nel precedente art. 3, è graduata come segue in ragione della complessità dell'opera da realizzare.



9

2. Le percentuali sotto descritte si applicano agli importi per scaglioni applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella:

Importo a base d'asta	Percentuale
da € 40.001 fino ad € 500.000	1,40 %
da € 500.001 fino ad € 1.000.000	1,20%
da € 1.000.001 fino ad € 2.000.000	1,0%
da € 2.000.001 fino alla soglia europea	0,8 %
da oltre soglia e fino ad € 10.000.000	0,6%
da € 10.000.001 fino ad € 20.000.000	0,4%
da € 20.000.001 fino ad € 30.000.000	0,2%
Oltre € 30.000.000,00	0%

Art. 10 - Disciplina delle Varianti

1. Le varianti descritte dall'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura. Nel provvedimento del Rup che autorizza la variante (ex art. 120, c. 13 del Codice), l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie.
2. Tutte le altre ipotesi previste dalla suddetta norma, soprattutto le varianti in corso d'opera che si siano rese necessarie a causa di errori o omissioni di progettazione e che hanno comportato un aumento del costo iniziale dell'appalto, non potranno essere oggetto di incentivazione.
3. La variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio per applicazione delle clausole di revisione prezzi non producono effetti ai fini della determinazione dell'incentivo.



10



Art. 11 - Coefficienti di Ripartizione dell'incentivo all'Interno del Gruppo di Lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del Gruppo di Lavoro secondo le percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.
2. La percentuale indicata nella tabella é destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati come Gruppo di Lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura d'appalto o nel corso della sua esecuzione non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate in tabella, le percentuali incentivanti previste per esse non saranno attribuite e le somme relative andranno ad incrementare il fondo di cui all'art. 8.

Attività tecnica	Percentuale Max su 80% incentivo (art. 9)
RUP	25%
Programmazione Spesa per Investimenti	2%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla Gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	12%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	6%
Redazione del progetto esecutivo	8%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	4%
Verifica del Progetto ai fini della sua validazione	2%
Predisposizione dei documenti di gara	3%
Direzione dei lavori (ove previsto, Direttori Operativi 10% e Ispettori di cantiere 5%)	25%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5%
Collaudo tecnico-amministrativo, se previsto (diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)	4%

Regolare Esecuzione	2%
Collaudo statico, se previsto (diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)	2%
Totale	100%

=====

Art. 12 - Accordi Quadro e Appalti Suddivisi in Lotti (Lavori, Servizi e Forniture)

1. Nel caso di indizione di un bando di gara per la conclusione di un Accordo quadro, di cui all'art. 59 del Codice, le percentuali descritte nell'articolo precedente sono applicate:

- a) sull'importo a base di gara, per le attività riconducibili alle fasi di programmazione della spesa, progettazione e predisposizione dei documenti di gara;
- b) sull'importo dei singoli contratti attuativi, per le attività riconducibili alle fasi di esecuzione e collaudo.

2. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Atto si applica in relazione a ciascun lotto.

=====

CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE


Art. 13 - Disposizioni Relative

1. L'incentivo concernente i servizi e le forniture è corrisposto esclusivamente nei casi in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione (DEC) diverso dal RUP.

2. Ai sensi dell'art. 114, co. 8, del Codice, l'allegato II.14, all'art. 32, individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.

Precisamente, il DEC dovrà essere nominato:

- a. **Per i servizi** di importo superiore alle soglie comunitarie (art. 8, c. 4, dell'Allegato I.2 del Codice)
- b. **Per i servizi** di particolare importanza quando, indipendentemente dall'importo (ex art.





32, comma 2, All. II.14 del Codice) trattasi di:

- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- Servizi che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento;

c. **Per i servizi** di cui all'art. 32, comma 2, All. II 14 del Codice, con la precisazione che l'elencazione ivi contenuta è da ritenere non esaustiva.

d. **Relativamente alle Forniture**, sono qualificabili come di particolare importanza quelle il cui importo sia superiore ad € 500.000, ovvero (a prescindere dall'importo) quelle di particolare complessità, attestata dal Dirigente / Responsabile del Settore che propone il relativo provvedimento, per una delle ragioni descritte al precedente punto b. Tale attestazione andrà articolata attraverso la puntuale individuazione dei parametri e degli elementi concreti (di complessità) per consentire alla Direzione Generale, in sede di adozione del relativo provvedimento, di valutare la sussistenza della dichiarata complessità, nonché l'aderenza al dettato normativo.

3. Per l'esecuzione dei contratti previsti dal presente articolo, l'Azienda potrà nominare, su indicazione del direttore dell'esecuzione e sentito il RUP, uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell'esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest'ultimo.

Art. 14 – Graduatoria Complessiva dell'Incentivo

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:


Importo a base d'asta	Percentuale Max
da € 40.001 fino alla soglia comunitaria	1,0 %
da oltre la soglia e fino ad € 1.000.000	0,8%
da € 1.000.001 fino ad € 2.000.000	0,6%
da € 2.000.001 fino ad € 5.000.000	0,4%
da € 5.000.001 fino ad € 10.000.000	0,2%
da oltre € 10.000.00	0%

Art. 15 - Coefficienti di Ripartizione dell'Incentivo all'Interno del Gruppo di Lavoro.

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale Max su 80% incentivo (art. 14)
<p>Responsabile unico del Progetto</p> <p>nei casi in cui il Rup, nel corso della procedura, svolga una sola delle sotto elencate attività, per avvicendamento nell'incarico o per una qualunque altra ragione, saranno incentivate soltanto le attività effettivamente svolte, sostituendo la percentuale del 40% con le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progettazione 10 %; • Affidamento 10 %; • Esecuzione 20 % (quest'ultima percentuale è riconosciuta con le modalità ed i criteri previsti dal successivo art. 17, c. 4) 	40%
Programmazione della spesa per Investimenti	2%
<p>Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico - amministrativa dell'intervento:</p> <p>Responsabile Proc. fasi di Programmazione, Progettazione ed Esecuzione, max 10%;</p> <p>Responsabile Proc. per la fase di Affidamento, max 10 %;</p> <p>Altri collaboratori : 3%</p>	23%





Nota: Sarà cura del Responsabile del Settore proporre, nella misura prescelta, l'articolazione dell'incentivo tra le diverse figure nel rispetto della percentuale complessiva del 23% ed al fine dello svolgimento delle attività previste dall'allegato I.10 del Codice.	
Direzione dell'Esecuzione	15%
Collaborazione all'attività del DEC, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico - amministrativa dell'intervento: Direttore Operativo e/o altri collaboratori, se nominati).	15%
Certificato di Regolare Esecuzione / Verifica Conformità (Dec)	5%
Totale	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Le somme relative alle singole attività eventualmente non prestate costituiranno risparmi di spesa che, a discrezione dell'Azienda, potranno destinarsi all'incremento della quota del 20 % di cui all'art. 8, ovvero a risparmi di spesa.

=====




CAPO IV - NORME COMUNI

Art. 16 - Principi in Materia di Valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote descritte nelle pertinenti, diverse, tabelle. Ai fini dell'attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:

- a. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- b. della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- c. della competenza e professionalità dimostrate;
- d. della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi rispetto a quanto preventivato.

2. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico, sia dalla legge, sia dai provvedimenti attuativi e/o amministrativi aziendali o che non svolgano quanto loro assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.



 15
 

3. Il Riepilogo dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso, per ogni trimestre, dal soggetto responsabile al Responsabile del personale ed al Responsabile del Settore Economico-Finanziario (ai fini del controllo circa il rispetto dei limiti soggettivi) per quanto di rispettiva competenza.

4. Il responsabile del Settore del personale provvede a contabilizzare gli incentivi percepiti dal dipendente, anche corrisposti da altre amministrazioni. Lo stesso Responsabile si asterrà dal procedere al pagamento degli incentivi nel caso di raggiungimento del tetto massimo previsto dalla vigente disciplina dandone informazione al Capo settore proponente la deliberazione di pagamento.

Art. 17 - Liquidazione dell'Incentivo


1. La liquidazione del compenso è effettuata con deliberazione della Direzione Strategica, su proposta del Responsabile del Settore competente, tenuto conto delle schede di rendicontazione relative a ciascun'opera, lavoro, servizio o fornitura (All. "A").

2. Tali schede dovranno essere sottoscritte, sentito il Rup, dal dirigente responsabile della materia oggetto d'appalto e dal Responsabile del settore interessato. L'attestazione relativa all'attività del Capo Settore che abbia rivestito la funzione di Rup è rilasciata dal Direttore Amministrativo.

2. Il pagamento degli incentivi viene effettuato complessivamente e con cadenza semestrale. Precisamente l'Azienda provvede al pagamento del periodo gennaio – giugno, di norma, entro il mese di agosto di ogni anno, e del periodo luglio – dicembre a partire dal mese di mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. Ai fini della liquidazione il responsabile del Settore competente o il dirigente dello stesso, in relazione alle pertinenti aree di attività, sentito il Rup, predispone una scheda per ciascuna procedura e per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività dalla quale si evincano:

- l'importo complessivo dell'incentivo;
- l'attività assegnata;
- la percentuale realizzata nell'anno;
- tempi previsti e tempi effettivi;



16



- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare a detrarre dal totale, anch'esso individuato.
4. Fermo restando quanto precisato al precedente comma 2, l'incentivo potrà essere liquidato:
 - a. - *in favore del Rup*, dei collaboratori e della relativa struttura di supporto, in misura pari al 50% del dovuto dopo l'adozione della deliberazione di aggiudicazione o di affidamento e per il restante 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;
 - b. - *in favore del Dec*, della relativa struttura di supporto (direttore operativo, ispettore di cantiere) del Direttore dei Lavori, del collaudatore e dei rispettivi collaboratori (se previsto e regolarmente incaricati) dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione.
 - Per gli appalti di forniture, servizi e lavori pluriennali, l'incentivo potrà essere liquidato, in quota parte, al termine di ogni anno contrattuale;
 5. Ai fini del monitoraggio circa il rispetto del limite previsto dal comma 4 dell'art. 45 del Codice, il Responsabile del Settore competente trasmette, trimestralmente, al Responsabile del Settore del Personale il riepilogo degli incentivi riconosciuti al personale avente diritto.
 6. Il Responsabile del Settore del personale, tramite i propri uffici, provvede a contabilizzare gli incentivi percepiti dai dipendenti interessati e non procederà al pagamento qualora registri il superamento del limite di legge dandone immediato avviso al Responsabile della struttura competente.
 7. In ogni caso di superamento dei limiti previsti le somme non corrisposte al dipendente incrementeranno le risorse previste dal comma 5 dell'art. 45 del Codice.

Art. 18 - Attività Articolate e Singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e Direttori operativi, Direttori esecuzione e Direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno. La

figura principale, di norma, coincide con il RUP, tranne diversa indicazione del dirigente Responsabile del Settore competente.

2. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività tecniche, separatamente considerate ai fini dell'incentivo, le relative percentuali si sommano tra loro.

Art. 19 – Attività del Personale Dirigenziale.


1. Fermo restando che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Correttivo del Codice degli appalti gli incentivi per funzioni tecniche sono riconosciuti anche a favore del personale dirigenziale (in precedenza escluso), rimane confermata la particolare disciplina di cui all'art. 8, c. 5, del D. L. 13/2023 (convertito in Legge 41/2023) che, in materia di appalti relativi al PNRR, prevede il riconoscimento degli incentivi in favore del suddetto personale “...*previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata...*”, anche in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d. lgs 25.05.2017 n. 75. Pertanto, si potrà provvedere al riconoscimento di tali incentivi soltanto in esito alla citata contrattazione che dovrà provvedere ad individuare la misura, i criteri e le modalità di attribuzione.

2. Le attività tecniche connesse agli interventi relativi al citato PNRR, adottati successivamente al 25 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del citato D. L.), potranno essere liquidate nella misura, con le modalità e secondo i criteri individuati in esito alla citata contrattazione.

Art. 20 - Riduzione dell'Incentivo.


1. Qualora la prestazione professionale inerente il lavoro, servizio o fornitura, venga affidata in parte al personale interno della stazione appaltante ed in parte a professionisti esterni, le quote dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione appaltante, o di altre Stazioni appaltanti incaricate, incrementano la quota delle risorse di cui all'art. 8.

2. Gli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale dell'Azienda potranno subire le decurtazioni previste dalla tabella successiva, ovvero essere esclusi del tutto, nei casi previsti dal presente Atto la cui elencazione, comunque, non è da considerare tassativa, e precisamente:



- a. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo, legati alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo;
- b. qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella in calce;
- c. qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se già individuato, l'incentivo da corrispondere sarà decurtato delle percentuali determinate nella tabella in calce.
- d. qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo legati alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
- e. qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi, inizialmente previsti, per responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella sottostante tabella:

Tipologia Incremento	Misura dell'Incremento	Riduzione Incentivo
Tempi di Esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	dal 41% al 70% del tempo contrattuale	50%
	dal 71% al 90% del tempo contrattuale	70%
	oltre il 90% del tempo contrattuale	100%




Costi di Realizzazione	entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	dal 41% al 60% dell'importo contrattuale	60%
	oltre il 60% dell'importo contrattuale	100%

=====

Art. 21 – Informazione e Confronto


1. Il presente Atto, è trasmesso alle organizzazioni sindacali per condivisione e/o per eventuali proposte di modifiche e/o di confronto, su richiesta delle stesse, entro il termine previsto dalla nota di trasmissione;
2. In merito all'erogazione degli incentivi, il Settore Personale fornisce (in forma aggregata ed anonima, come da provvedimento del Garante per la protezione dei dati, n. 358 del 18.07.2013) informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali, con cadenza annuale, previa richiesta.

=====

Art. 22 - Disposizione Finale

1. L'odierno Atto di Disciplina trova applicazione, tenuto conto dell'entrata in vigore delle disposizioni Correttive al Codice (ex d.lgs209/2024), dal 1 gennaio 2025 e per tutte le procedure indette / adottate a partire da tale data.

Allegati: (A) Modello Dichiarazione



INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

art. 45 d. lgs 36/2023 e s.m.i.

Dichiarazione resa ai sensi dell'art 17, dell'Atto di Disciplina adottato con deliberazione n..... del
.....

Oggetto: Procedura _____
_____(CIG: _____)

Ai fini della liquidazione e pagamento degli incentivi per le funzioni tecniche relative alla suddetta procedura, il /la sottoscritt___, nella qualità, attesta quanto segue:

- con deliberazione n..... del, sono stati individuati il Rup ed il gruppo di lavoro, così composto: _____;
- con deliberazione n..... del..... sono state impegnate le somme necessarie per il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche, giusta art. 45 del d. lgs 36/2023, per complessivi € _____, di cui € _____ (pari alla quota complessiva prevista in base allo scaglione di riferimento ex art..... dell'Atto di Disciplina);
- per ciascuno dei componenti è stata verificata l'attività svolta, che risulta prevista nell'elencazione tassativa delle attività incentivabili ai sensi dell'allegato I.10 del Codice degli Appalti, richiamato dall'art. 3 dell'Atto di disciplina aziendale;
- che è stato verificato il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle attività;

È stato altresì accertato che nello svolgimento delle attività:

- non si sono verificate difformità che hanno dato luogo a una riduzione dei compensi secondo quanto previsto all'art. 20 dell'Atto di Disciplina aziendale; *oppure*
 - si sono verificate difformità che hanno dato luogo a una riduzione dei compensi secondo quanto previsto all'art. 20 dell'Atto di Disciplina aziendale; *oppure*
 - si sono verificate difformità che hanno dato luogo a non riconoscimento del compenso secondo quanto previsto all'art. 20 dell'Atto di Disciplina aziendale.
- che per tanto - sentito il Rup - è stato accertato il diritto dei dipendenti alla liquidazione dei compensi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 dell'Atto di Disciplina circa i pagamenti (parziali) a seconda della fase ed i tempi di pagamento e s.m.i., come da seguente prospetto

A	B	C	D
<p align="center">Beneficiario <i>(con indicazione della posizione rivestita nell'ambito del Gruppo di Lavoro)</i></p>	<p align="center">Funzioni tecniche assegnate</p>	<p align="center">% Stanziamento complessivo per oneri relativi a funzioni e finalità tecniche <i>(in base allo scaglione di Riferimento Atto di Disciplina)</i></p>	<p align="center">Importo da corrispondere per le funzioni tecniche <i>(80% - a detrarre - della colonna C)</i></p>
TOTALE			

Nota: Dopo il primo "Utilizzo" dello stanziamento colonna "C" occorrerà indicare lo stanziamento complessivo iniziale e quello residuo

Il Dirigente

Il Capo Settore

Nota: Qualora il Capo Settore abbia ricoperto l'incarico di *Rup* la presente attestazione è sottoscritta dal Direttore Amministrativo.